

- (10) Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati sul DNA, il Regno Unito dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI. Tuttavia, data l'importanza pratica e operativa dell'inclusione dei profili di sospetti negli scambi automatizzati di dati sul DNA per la sicurezza pubblica, segnatamente per la lotta contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera, il Regno Unito dovrebbe rivedere la sua politica sullo scambio di profili di sospetti. Se l'esperienza operativa acquisita con lo scambio di dati sul DNA in ambito Prüm nei primi 12 mesi non dovesse portare il Regno Unito a notificare al Consiglio di aver riveduto la sua politica, il Consiglio dovrebbe rivalutare la situazione ai fini della continuazione o della cessazione dello scambio automatizzato di dati sul DNA in ambito Prüm con il Regno Unito.
- (11) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione della decisione stessa, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione.
- (12) Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati sul DNA al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI.
- (13) La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata e del raffronto dei dati sul DNA, il Regno Unito può ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 14 giugno 2019.

Articolo 2

Entro il 15 giugno 2020, il Regno Unito deve completare una revisione della sua politica di esclusione dei profili di sospetti dallo scambio automatizzato di dati sul DNA.

Se, entro la data di cui al primo comma, il Regno Unito non ha notificato al Consiglio che mette a disposizione il DNA di sospetti conformemente alla decisione 2008/615/GAI, il Consiglio rivaluta, entro tre mesi, la situazione riguardo alla continuazione o cessazione dello scambio di dati sul DNA con il Regno Unito.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019

Per il Consiglio

La presidente

A. BIRCHALL

19CE1579

